

# **REGOLAMENTO**

# COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 93 del 21/07/1994 e n. 111 del 29/09/1994 modificato con deliberazione G.C. n. 385 del 19/12/2007

### INDICE DEL REGOLAMENTO

#### CAPO I NORME GENERALI

Art.	1	Oggetto del Regolamento
Art.	2	Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
Art.	3	Classificazione del Comune

Art. 4 Criteri generali

#### CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.	5	Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art.	6	Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art.	7	Pubblicità esterna
Art.	8	Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
Art.	9	Tipologia degli impianti per le affissioni
Art.	10	Superficie degli impianti per le affissioni
Art.	11	Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

#### CAPO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 12	Gestione del servizio
Art. 13	Concessione del servizio
Art. 14	Corrispettivo del servizio
Art. 15	Durata della concessione
Art. 16	Conferimento della concessione
Art. 17	Decadenza della concessione
Art. 18	Disciplina del servizio in concessione

# CAPO IV IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 19	Presupposto dell'imposta
Art. 20	Soggetto passivo
Art. 21	Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 22	Pagamento dell'imposta
Art. 23	Rimborsi
Art. 24	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
Art. 25	Obbligo della dichiarazione
Art. 26	Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 27	Casi di omessa dichiarazione

- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Pubblicità ordinaria
- Art. 30 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 31 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 32 Pubblicità varia
- Art. 33 Riduzioni dell'imposta
- Art. 34 Esenzioni dall'imposta
- Art. 35 Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 36 Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

#### CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 37 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 38 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 39 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 40 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Recupero somme
- Art. 41 Riduzioni del diritto
- Art. 42 Esenzioni dal diritto
- Art. 43 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 44 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 45 Annullamento della commissione

#### CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

- Art. 46 Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 47 Contenzioso
- Art. 48 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 49 Sanzioni amministrative

#### CAPO VII NORME FINALI

- Art. 50 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 51 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 52 Entrata in vigore

#### CAPO I NORME GENERALI

# Art. 1 Oggetto del Regolamento

II presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo I, art. 3, del D.Lgs.vo 15/11/1993 n. 507.

# Art. 2 Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "pubbliche affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs.vo 507/1993.

#### Art. 3 Classificazione del Comune

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31/12/1992 - quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat che è di n. 18.694 abitanti - il Comune appartiene alla classe quarta.

#### CAPO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

# Art. 4 Criteri generali

- 1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente regolamento e al piano generale degli impianti pubblicitari.
- 2) II piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 3) II piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- 4) Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità a della polizia municipale. Fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal Concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal comma precedente.
- 5) II piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità a di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica

# Art. 5 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29/06/1939, n. 1497.
- 2) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 01/06/1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e di stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici, e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs.vo

- 10/09/1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs.vo 16/12/1992, n 495.
- 5) All'interno del centro storico del capoluogo e delle zone che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'approvazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tale delimitazione e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
- 6) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di pubblici uffici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 7) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art 50 del presente regolamento.

#### Art. 6 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

- 1) L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs.vo 10/09/1993, n. 360, è soggetto alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 2) All'interno del centro abitato:
  - a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 5 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
  - b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal 4° comma dell'art. 7 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
  - c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

### Art. 7 Pubblicità esterna

- 1) II piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna in aree pubbliche o aperte al pubblico ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione.
- 2) Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
- 3) Per le installazioni dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di

- pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
- 4) Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario;
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia dalle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

#### 5) II piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
- 6) Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti a mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche, ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o di locazione.

# Art. 8 Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

- 1) Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Concessionario.
- 2) La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - b) un autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con il quale il richiedente dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - c) un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato e installato;
  - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3) Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

### Art. 9 Tipologia degli impianti per le affissioni

- 1) Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui ai precedenti articoli in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli impianti per le affissioni, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, tre o quattro fogli formato cm. 70 x 100;
  - b) tabelle murali destinate all'affissione di due, tre o quattro fogli formato cm. 70 x 100;
  - c) poster (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3.
- 2) Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

# Art. 10 Superficie degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 80 ogni 1.000 abitanti o frazione.

Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, D.Lgs.vo n. 507/1993, pari a mq. 12 ogni 1.000 abitanti.

# Art. 11 Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

1) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a)	alle affissioni di natura istituzionale	15%
b)	alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
c)	alle affissioni di natura commerciale	70%
totale		100%

per complessivi mq. 950.

- 2) Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.
  - Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
- 3) Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

#### CAPO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

#### Art. 12 Gestione del servizio

- 1) II servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale è gestito (come previsto dall'art. 25 del D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507.
- 2) La forma di gestione in concessione risulta essere la più consona alle possibilità organizzative del Comune. Si conferma tale modalità di gestione già in essere.

### Art. 13 Concessione del servizio

II concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

# Art. 14 Corrispettivo del servizio

- 1) Appartenendo il Comune alla quarta classe, il servizio può essere compensato unicamente ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguite.
- 2) L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
- 3) In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
- 4) Per il ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
- 5) Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

# Art. 15 Durata della concessione

- 1) La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
- 2) Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

#### Art. 16 Conferimento della concessione

- 1) II conferimento della concessione ai soggetti iscritti all'albo viene effettuato mediante licitazione privata.
- 2) La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti all'albo che abbiano capacità tecnica e finanziaria.
  - L'oggetto della licitazione è consentito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.
- 3) L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
- 4) I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 04/01/1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
- 5) Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
- 6) L'aggio e il minimo garantito sono determinati dal comune con apposita convenzione.

#### Art. 17 Decadenza della concessione

- 1) II concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
  - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D.Lgs.vo n. 507/1993;
  - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
  - c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
  - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28, D.Lgs.vo n. 507/1993;

- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall'art. 33, comma 4, D.Lgs.vo n. 507/1993;
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29, D.Lgs.vo n. 507/1993.
- 2) La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.
- 3) II concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

# Art. 18 Disciplina del servizio in concessione

- 1) Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29, D.Lgs.vo n. 507/1993; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 04/01/1968, n. 15, al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.
- 2) II personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
- 3) E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
- 4) A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10/06/1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.
- 5) In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

#### CAPO IV IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

# Art. 19 Presupposto dell'imposta

- 1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- 2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 3) Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
- 4) Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

# Art. 20 Soggetto passivo

- 1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

# Art. 21 Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7) Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs.vo n. 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

# Art. 22 Pagamento dell'imposta

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs.vo n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) II pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

  L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3) II modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

# Art. 23 Rimborsi

1) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

# Art. 24 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

- l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- 2) L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

# Art. 25 Obbligo della dichiarazione

- 1) Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal concessionario stesso.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. : da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi a regolamenti, ivi compreso il presente.

# Art. 26 Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) II Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

## Art. 27 Casi di omessa dichiarazione

- 1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le seguenti forme pubblicitarie effettuate:
  - mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.;
  - con veicoli;

- per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le seguenti forme pubblicitarie:
  - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
  - effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
  - effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
  - effettuate con palloni frenati e simili;
  - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato compiuto l'accertamento.

# Art. 28 Tariffe

- 1) Per ogni forma di pubblicità è dovuta al concessionario una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.vo n. 507/1993.
- 2) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

### Art. 29 Pubblicità ordinaria

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
- 4) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### Art. 30 Pubblicità effettuata con veicoli

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo n. 507/1993; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs.vo n. 507/1993.
- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo giorno di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
  - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma é raddoppiata.
- 4) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 5) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### Art. 31 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### Art. 32 Pubblicità varia

- 1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs.vo n. 507/1993.
- 2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
- 3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
- 4) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
- 5) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

# Art. 33 Riduzioni dell'imposta

- 1) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

# Art. 34 Esenzioni dall'imposta

#### 1) Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D.Lgs.vo n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

# Art. 35 Limitazioni sulla pubblicità fonica

- 1) Fermo restando i criteri fissati nel piano di azzonamento acustico, la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
- 2) E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

#### Art. 36

# Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

- 1) La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
- 2) La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

#### CAPO V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 37 Servizio delle pubbliche affissioni

1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

# Art. 38 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1) E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

# Art. 39 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs.vo n. 507/1993.
- 2) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 3) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

# Art. 40 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni Recupero somme

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al concessionario.
- 2) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
- 3) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 41 Riduzioni del diritto

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dei precedente art. 33;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 42 Esenzioni dal diritto

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

# Art. 43 Modalità per le pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) II ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni, dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7) II Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000.= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario dei servizio.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
- 10) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11) II materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

# Art. 44 Consegna del materiale da affiggere

- 1) Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
- 2) II richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

# Art. 45 Annullamento della commissione

- 1) In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
  - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 43 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
  - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 43 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2)	Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

### CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

# Art. 46 Gestione contabile delle somme riscosse

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507.

#### Art. 47 Contenzioso

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) Alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
  - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs.vo 31/12/1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, n. 413".

### Art. 48 Sanzioni tributarie e interessi

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
- 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento é stato omesso o ritardato.
- 3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

# Art. 49 Sanzioni amministrative

1) Il Concessionario è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute

- nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Concessionario applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Concessionario dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine dì rimozione entro il termine stabilito, il Concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) II Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.
  - La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria.
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### CAPO VII NORME FINALI

# Art. 50 Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.vo n. 15/11/1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

# Art. 51 Disposizioni transitorie e finali

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica della congruità delle superfici da destinare agli impianti, fatti salvi quelli esistenti a tale data.

### Art. 52 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1995.